

tratto da:

*I trattati con Bisanzio 992-1198*, a cura di Marco Pozza e Giorgio Ravegnani, Venezia: Il Cardo, 1993 (Pacta Veneta, 4)

---

L'avvento al potere di Pietro II Orseolo (991-1008) segnò una svolta nella politica veneziana. Il nuovo doge ristabilì la concordia in città, dopo un periodo di lotte intestine, e avviò un'intensa attività diplomatica volta a consolidare la posizione internazionale della sua città. «All'inizio del suo ducato – scrive Giovanni Diacono – per mezzo di ambascerie si rese stabilmente placati e devoti amici gli imperatori di Costantinopoli e tutti i principi dei Saraceni»<sup>1</sup>. Il Dandolo è ancora più ricco di particolari e ricorda, sia pure con inesattezze, la concessione di una crisobolla favorevole alla navigazione veneziana<sup>2</sup>. Il risultato dell'azione diplomatica condotta a Costantinopoli fu in effetti una crisobolla, emessa nel marzo 992 a nome dei due sovrani Basilio II (976-1025) e del fratello e coregnante Costantino VIII (976-1028), che accordava ai Veneziani una riduzione di imposte e tutele giurisdizionali. Basilio II – di fatto il vero titolare del potere – fu uno dei più grandi sovrani di Bisanzio e portò l'impero a una potenza non più raggiunta in seguito. Dopo la conclusione delle guerre civili, nel 989, fu costantemente impegnato a estendere e a consolidare i confini. Lo sforzo maggiore venne condotto contro la Bulgaria, che riuscì a sottomettere dopo lunghi anni di guerre. La prima campagna bulgara iniziò nel 991 e forse, nel quadro dell'impegno militare, l'imperatore si accordò con Venezia per rafforzarsi alle spalle del nemico. Sulla stessa linea, d'altronde, sembra

<sup>1</sup> GIOVANNI DIAC. 1890, p. 149: «In sui quidem honoris exordio Constantynopolitanos imperatores omnesque Saracenorum principes suis legationibus placatos ac devotos amicos firma stabilitate adquisivit».

<sup>2</sup> DANDOLO 1938-58, p. 193: «Hic, in exordio sui ducatus, legatos misit Baxilio et Constantino imperatoribus constantinopolitanis, et ab eis crisobolium optinuit, continens libertates et immunitates favorabiles concessas Venetis navigantibus, seu mercimonia exercentibus, in omni civitate et loco suo imperio subiectis». Il Dandolo confonde i privilegi concessi nel 1082 con quelli del 992: in questo secondo caso, infatti, le agevolazioni ottenute da Venezia riguardano solo la città di Costantinopoli.

essersi mosso con i sovrani degli stati balcanici, realizzando un accordo con Giovanni Vladimiro di Doclea<sup>3</sup>.

Le fonti storiche non consentono di delineare i preliminari dell'accordo, se non in modo generico, ma i termini del patto risultano evidenti dal testo stesso della crisobolla. I sovrani di Bisanzio decisero di favorire il commercio veneziano in cambio di aiuto militare, sia nel quadro di antichi vincoli di alleanza sia, in particolare, in vista di una spedizione in Italia meridionale, per cui il ducato avrebbe dovuto mettere a disposizione le navi. L'iniziativa era partita dal governo veneziano, che aveva chiesto la diminuzione della tassa pagata dalle navi in arrivo e in uscita per attraversare lo stretto dei Dardanelli. Doveva trattarsi, a quanto risulta dal testo, di un diritto fisso, che i commercianti corrispondevano indipendentemente dal carico delle navi. Gli imperatori avevano soddisfatto la richiesta, riducendo l'imposta a quanto davano i Veneziani prima che fosse aumentata. L'imposta aveva infatti subito un notevole aumento, di quasi sette volte, in una occasione non precisata. A ciò i sovrani di Bisanzio avevano aggiunto il ripristino della giurisdizione del *logotete del dromo* sui Veneziani, altro diritto di cui essi ugualmente godevano in precedenza ma che, per cause a noi ignote, era caduto in desuetudine. Il logotete era un alto funzionario, a diretto contatto con l'imperatore e, nella pratica, una misura del genere doveva facilitare i movimenti dei commercianti veneziani, sottraendoli alle perdite di tempo e ai possibili abusi dei funzionari minori della burocrazia bizantina.

In assenza di documentazione, non possiamo verificare quali siano state le conseguenze per il commercio veneziano. È evidente in ogni caso che le concessioni fatte rendevano più facili e convenienti gli scambi con l'impero, mettendo il ducato in una condizione di relativo privilegio. La considerazione accordata all'aiuto militare di Venezia è inoltre una prova significativa dell'importanza da questa assunta nell'Oriente bizantino, anche al tempo della maggior potenza dell'impero. La flotta veneziana, come già in passato, era necessaria per sostenere l'impegno militare bizantino contro i nemici tradizionali e nella prospettiva di una riconquista del territorio italiano. Sotto questo profilo, tuttavia, i termini dell'accordo restarono parzialmente inoperanti, perché mai vi fu la spedizione in Italia meridionale dato che Basilio II morì durante i preparativi. L'alleanza veneto-bizantina venne comunque mantenuta e da alleati i Veneziani si comportarono sia a seguito della spedizione in Dalmazia, dove fu rispettata la sovranità bizantina, sia intervenendo in aiuto di Bari assediata dai Saraceni nel 1004. Quest'ultima operazione fu adeguatamente ricompensata da Basilio II e Costantino VIII, che invitarono

<sup>3</sup> OSTROGORSKY 1968, p. 267.

a corte il figlio e coregente dell'Orseolo, Giovanni, al quale conferirono il titolo di *patrikios*, facendolo anche sposare con una loro nipote<sup>4</sup>.

Il testo della crisobolla del 992 presenta notevoli problemi interpretativi. È giunto fino a noi infatti in forma scorretta, a causa di errori dei copisti e della cattiva traduzione dal greco, che ne rendono talvolta difficile la comprensione. Il documento si apre con il protocollo, che contiene invocazione (*In nomine Patris...*), intitolazione («Basilio e Costantino fedeli in Dio imperatori dei Romani») e iscrizione («a tutti coloro ai quali sia mostrato questo nostro pio sigillo», cioè il sigillo imperiale della bolla aurea). Viene quindi un breve prologo, nel quale i sovrani ricordano l'opportunità di prestare ascolto non solo alle richieste dei sudditi (*rogationibus, que sub manu nostra sunt*) ma anche degli «stranieri che hanno rapporti con il fisco» (*extraneos et pertinentes publico*) per dare una conveniente dimostrazione della pietà imperiale<sup>5</sup>. Il doge di Venezia e «colui che è sotto di lui» – probabilmente l'ambasciatore a Costantinopoli – «insieme a tutti per intercessione del popolo» avevano rivolto una supplica agli imperatori chiedendo di poter pagare soltanto due solidi per ogni nave che arrivava a Costantinopoli con un carico di merce, sia da Venezia che da altra località (*de sua provincia, sed enim et ab alia provincia et civitate*): tale era infatti la somma che essi un tempo corrispondevano all'entrata degli stretti. Gli imperatori avevano ordinato un'inchiesta e, dalle informazioni fornite da parecchi doganieri, era emerso che al momento pagavano più di trenta solidi per ogni imbarcazione<sup>6</sup>.

Basilio II e Costantino VIII avevano deciso di soddisfare la richiesta dei Veneziani tenendo conto del fatto che erano cristiani devoti all'impero e

<sup>4</sup> GIOVANNI DIAC. 1890, pp. 165-169; RAVEGNANI 1992, pp. 22-23.

<sup>5</sup> L'interpretazione del termine «*extraneos*» nel significato di «stranieri» pare implicare un riconoscimento dell'indipendenza veneziana da parte di Bisanzio. Questa chiave di lettura – oltre a essere in contrasto con i principi della sovranità bizantina – pare però smentita dalle crisobolle successive, in cui i Veneziani sono indicati come «sudditi» (δοῦλοι) dell'impero. La contrapposizione tra coloro che sono «*sub manu nostras*» (gr. ὑπὸ χεῖρα) e gli «*extraneos*» (ἐθνηκοί) potrebbe però indicare soltanto i «cittadini» in contrapposizione ai «provinciali». In questo caso «*extraneos*» sarebbe soltanto una cattiva traduzione dal greco «ἐξωτικοί»: TUMA 1984, pp. 359-361, e per un'interpretazione opposta: ANTONIADIS-BIBICOU 1962, p. 176. Non è possibile tuttavia dire una parola definitiva in proposito, a motivo della perdita del testo originale: LILJE 1984, p. 3 n. 6.

<sup>6</sup> Il solido (gr. νόμισμα) – la moneta aurea bizantina – nel corso dello stesso documento è definito anche «perpero» (gr. υπέρπυρον), ma deve trattarsi di un errore di antichi copisti, dato che questo termine è attestato soltanto a partire dal sec. XI: BERTELÉ 1973, p. 5 n. 1. Dal testo pare risultare che il diritto di ingresso negli stretti era stato aumentato da due a circa trenta solidi, ma è probabile che vi sia una lacuna nella quale si distingueva fra tassa di ingresso e di uscita. Tenendo conto di quanto si legge più avanti, il passo «*nihil aliud donare, sed solidos duos dicebant*» potrebbe essere integrato «*nihil aliud donare ad ipsum publicum pro varicatione de Auido venientes solidos duos dicebant et descendentes eos ad suam provinciam quindecim tantum*». In questo caso, l'aumento sarebbe stato complessivamente di circa diciotto solidi.

dell'impegno da tempo contratto (*pro ipsa promissione, quam antiquitus fecerunt*) non solo di prestare aiuto militare a Costantinopoli «secondo le antiche consuetudini» ma anche di fornire le navi per l'eventuale trasporto di truppe nel *tema* di Langobardia, cioè nell'Italia meridionale bizantina, senza sollevare obiezioni. Ordinavano perciò che ogni nave veneziana per superare la dogana di Abido (*pro varicatione de Avido*)<sup>7</sup> pagasse soltanto due solidi all'entrata e quindici in uscita «in modo da giungere a un totale di pagamento per ogni nave di diciassette iperperi». Questa somma, prosegue il testo, doveva essere corrisposta al logotete del dromo in carica (*qui illo tempore erit*) da tutti i commercianti, che a lui erano tenuti a rivolgersi quando tornavano in patria<sup>8</sup>. Il logotete non poteva però fermarli per più di tre giorni «per cupidigia» – approfittando cioè della sua carica per estorcere denaro – e solo quando vi fosse una effettiva necessità di trattenerli (*viam eis contrare*)<sup>9</sup> o quando gli stessi Veneziani si dovessero giustificare per qualche accusa mossa loro (*pro occasione defensionis eorum*). Ai Veneziani era però fatto divieto di trasportare sulle proprie navi le merci di Amalfitani, Ebrei, Longobardi di Bari e di altri popoli, pena la perdita sia del carico abusivamente trasportato che del loro<sup>10</sup>.

Ripristinando un'antica usanza (*secundum quod ab antiquo fuit consuetudo*), i sovrani ordinavano quindi che i Veneziani e le loro navi fossero sotto il controllo del logotete del dromo<sup>11</sup>, l'unico autorizzato a «ispezionare, pesare

<sup>7</sup> «*Varicatio*» nel senso di «attraversamento» traduce forse il greco πορτατικόν, la tassa citata nella crisobolla del 1082 (cfr. doc. 2, § 8) che veniva pagata molto probabilmente per l'attraversamento dei fiumi e dei bracci di mare: BORSARI 1988, p. 16.

<sup>8</sup> Il *logotete del dromo* (ὁ λογοθέτης τοῦ δρόμου) è uno dei principali funzionari dell'impero, addetto alle comunicazioni, alle poste e in parte ai rapporti con l'estero. Operava in stretto collegamento con l'imperatore, con compiti in pratica di primo ministro, ed era assistito da un ampio ufficio: cfr. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1972, pp. 311-312. Il diritto di uscita pagato dai Veneziani doveva essere più elevato perché essi esportavano prodotti più fini e più cari di quelli che introducevano nell'impero: HIRD 1885, p. 112.

<sup>9</sup> «*Contrare*» nel significato di «contra ire»: DU CANGE 1886, p. 539.

<sup>10</sup> «*Alio quibus que negocium habent de Constantinopolin in suis navigiis levare non licere Amalfitanos, Iudeos, Longobardos de civitate Bari et aliorum (scil. populorum), sed solum illorum negocium adducerint, et si hoc faciunt, non solum illos defendere non potuerint, sed et suum iustum perdidierint*». Da una interpretazione letterale risulta che ai Veneziani era fatto divieto di trasportare le persone e non le loro merci, ma la cosa ha poco senso. Si vedano in merito le considerazioni di PERTUSI 1990, p. 76 n. 31. È probabile inoltre che fra *quibus que e negocium* vi sia un'altra lacuna (*ibid.*, p. 104). Il passo è così emendato in TABEL-THOMAS 1856, p. 38 n. 2 (sulla scorta di MARIN 1799, p. 212): «*Non liceat Venetis levare negotium Amalphitanorum, Judaeorum, Longobardorum de civitate Bari, et aliorum, sed solum proprium negotium adducant. Quod si contra hoc facient, non solum alienum defendere poterint, sed et suum proprium iustum perdidierint*».

<sup>11</sup> Secondo Pertusi (PERTUSI 1990, p. 80) l'originaria giurisdizione del logotete del dromo sui Veneziani era stata determinata dal traffico postale da loro esercitato a vantaggio dell'impero bizantino e proibito nel giugno 960. Assieme al commercio degli schiavi, infatti si proibisce a Venezia una

e giudicare»: in caso di controversia fra Veneziani o con altri nessun giudice al di fuori di questo funzionario aveva il diritto di istruire la causa e rendere giustizia. Si vietava espressamente, perciò, ai dipendenti dell'ufficio dell'eparco (*de ipso secreto eparchali*)<sup>12</sup> e, in genere, a tutti i dipendenti pubblici fino ai gradi più bassi (*reductus [...] usque in minimo servitio*)<sup>13</sup> di occuparsi in qualunque occasione dei Veneziani e «porre mano alle loro navi o toccarle o esaminarle o chiedere loro informazioni in merito o inquisirli per qualsiasi motivo». Era infatti vantaggioso per l'impero che essi ricadessero unicamente sotto l'autorità del logotete: i Veneziani, per parte loro, dovevano rispettare i termini fissati nel documento (*observando et illos omnia, que suprascripta sunt*) e, se necessario, trasportare gli imperiali in Italia meridionale, occupandosi delle relative operazioni e attendendo le truppe (*pensando omnes et expectando*).

pratica ritenuta indecorosa: «Aliter autem hoc malum et inusitate vitium in nostra excrevit patria, quia nostri homines accipiant epistolas de homine de infra regno italico et de Baiovaria similiter et de Saxonia et de aliis partibus, et eas ad Constantinopolim ad imperatores deferebant» (Cessi 1942; nr. 41).

<sup>12</sup> Σέκρετον è il termine tecnico di età medio-bizantina con il quale si indicano gli uffici pubblici: ΟΙΚΟΝΟΜΟΨ 1972, p. 309. L'eparco al quale si riferisce il testo è il prefetto di Costantinopoli: Nicol 1988, p. 41 (diversamente PERTUSI 1990, p. 79, lo identifica con «l'eparco paratalassite», soprintendente alle dogane marittime). Gli impiegati dell'ufficio eparcale, citati nella crisobolla, erano *cartularii* (archivisti), *notarii parathalassii* (notai degli uffici delle dogane marittime), *limenarchi* (comandanti di una capitaneria portuale), *bypologi de dstricto* (impiegati contabili), *xylocalami* (addetti alle misurazioni?), e *commerclarii* di stanza ad Abido (ricevitori di dogane): *ibid.*, pp. 76, 79 n. 37 (possibile lettura «*limenariis*» al posto di «*limenarchis*»), 106 (identificazione degli «*bypologi de dstricto*» con ὑπολόγοι τοῦ θέματος, per altri corrispondenti agli ὑπολόγοι τοῦ γειρικοῦ: ANTONIADIS-BIBICOU 1963, p. 172 n. 7; BORSARI 1988, p. 12 n. 55).

<sup>13</sup> Il termine «*reductus*» potrebbe significare «ufficio» (PERTUSI 1990, p. 106), mentre in TAFEL-THOMAS 1856, p. 39 n. 2 l'intero passo «*aut alios homines quibus reductus est in imperiali servitio*» va corretto in «*aut alios homines, qui reditus procurant in imperiali servitio*».

---

*Basilio II e Costantino VIII, su richiesta del doge [Pietro II Orseolo], dispongono che le navi veneziane paghino come diritti doganali ad Abido 2 soldi per l'entrata e 15 per l'uscita, e che i mercanti di Venezia siano sottoposti solo al logotete del dromo e non ad altri funzionari, con l'obbligo di rispettare le condizioni poste e di trasportare, se necessario, l'esercito bizantino nell'Italia meridionale.*

Copia semplice del sec. XVI, *Cod. Trev.*, c. 132r-v [CT].

Edizione: ROMANIN 1853, nr. XIII (da *Cod. Marc. Lat. 3179*, ad 991); TAFEL-THOMAS 1856, nr. XVII (da *Cod. Marc. Lat. 3179*, ad 991) = ZACHARIÄ 1857, coll. III, nr. XXVII; CESSI 1942, nr. 68 (da CT); PERTUSI 1965, 155 (da CT, *Cod. Marc. Lat. 3559*, *Cod. Marc. Lat. 3179*) = Id. 1979, 195 = Id. 1990, 102.

Regesto: DÖLGER 1925, nr. 781.

Per la tradizione, il testimone CT deriva da una precedente raccolta in libro, il *Codex Egnatii*, a cui si riferisce la nota apposta nel margine superiore interno della c. 132r: «C(arta) 201 / n° 29», preceduta più in alto da «Anno imperii 991». Il più antico degli altri due manoscritti utilizzati dai precedenti editori, il *Cod. Marc. Lat. 3559*, che, come il suo apografo *Cod. Marc. Lat. 3179* e lo stesso CT, apparteneva alla biblioteca privata Trevisan, deriva da CT, di cui riproduce anche le annotazioni, con varianti che non paiono tali da autorizzare l'ipotesi dell'esistenza di un antigrafo diverso, sembrando piuttosto interventi personali del copista allo scopo di correggere lezioni apparentemente errate di CT. I testimoni superstiti costituiscono in ogni modo l'ultimo stadio – fortemente scorretto – di una tradizione i cui anelli intermedi non è più possibile ricostruire con sufficiente sicurezza.

Per la datazione, il crisobullo, privo dell'indicazione dell'anno (secon-

---

do un uso attestato non infrequentemente in documenti veneziani della fine del secolo X - primi decenni dell'XI, è attribuibile al 992 (a cui corrisponde l'indizione «quinta»), secondo la testimonianza del cronista contemporaneo Giovanni diacono (GIOVANNI DIAC. 1890, 149) che fa risalire agli inizi del governo del doge Pietro II Orseolo (991-1009) la conclusione positiva di negoziati diplomatici con l'impero bizantino, anteriormente alla concessione del diploma di Ottone III ai Veneziani del 19 luglio 992 (MGH DD O. III 1893, nr. 100).

In nomine Patris etc. Basilius et Constantinus omnibus<sup>(a)</sup>, quibus istud nostrum pium sigillum demonstratur, fideles in Deo imperatores Romanorum. Non solum rogationibus, que<sup>(b)</sup> sub manu nostra sunt, obaudire misericordissimum et laudabile est, sed enim et extraneos et pertinentes<sup>(c)</sup> publico obaudire rogatur cum providentia et<sup>(d)</sup> pietate, indeque<sup>(e)</sup> enim ut<sup>(f)</sup> pietas sufficienter ad miseriam propitia<sup>(g)</sup> demonstratur, longinque etenim cum pietate imperialis<sup>(h)</sup> detur significatio. Aequè<sup>(i)</sup> enim et dux Veneticorum et qui sub illo est cum omnibus plebis intercessione<sup>(j)</sup> cumprecationem ad nostrum fecerunt imperium, ut unusquisque per<sup>(k)</sup> suum navilium, quod de sua provincia, sed enim et ab alia provincia et civitate cum negotio veniendo, nihil aliud<sup>(l)</sup> donare, sed solidos duos dicebant; etenim ab hactenus tantam donare quantitatem. Et ideo multos commerchlarios interrogantes, inventum est quòd<sup>(m)</sup> magis quam<sup>(n)</sup> ut plus de 30 soldis dabant unusquisque pro<sup>(o)</sup> navigio a<sup>(p)</sup> Deo coronato nostro imperio. Unum enim a quo et Christianorum gens fidelis et devota<sup>(q)</sup> nobiscum fide, alium autem et pro ipsa promissione, quam antiquitus fecerunt, ut non solum ad istam deodatam conservatam civitatem iuvaturi<sup>(r)</sup> secundum

---

antiquas consuetudines, sed<sup>(d)</sup> cum prompta voluntate indefessis servi-  
tiis quem<sup>(l)</sup> forsitan ambulat<sup>(o)</sup> nostrum imperium in Longobardiam<sup>(p)</sup>  
dirigere, illius varicationes operare cum suis navigiis, et nullam ocasio-  
nem aut mormorium in isto facere servitio<sup>(o)</sup>.

<1> Ideo exaudiunt eorum deprecationem et iussum faciunt<sup>(l)</sup> per  
istum suum pium chrysobullum ut unusquisque suum navigium, quod  
ex Venetia<sup>(l)</sup> et ab aliis partibus veniret<sup>(l)</sup> cum suis negociis, nihil aliud  
donare ad ipsum publicum pro varicatione de Avido<sup>(a)</sup> venientes sol-  
dos duos et descendentes eos ad<sup>(r)</sup> suam provinciam<sup>(m)</sup> quindecim  
tantum, ut pervenirent ad<sup>(d)</sup> omnem donationem per unumquem-  
que<sup>(s)</sup> navigium p(erperorum) xvii. Et ipsos solidos<sup>(r)</sup> adducere ipsi  
Venetici ad logothetam de dromo qui illo tempore erit, et ille detur ab  
omni<sup>(s)</sup> commerclario, cercando<sup>(m)</sup> illos ipse commerclarios, quando-  
que revertere voluerint<sup>(ab)</sup> ad suam provinciam; nec<sup>(ac)</sup> autem habe-  
re<sup>(ad)</sup> licentiam pro cupiditate tenere illos plus diebus tribus<sup>(ae)</sup>; et  
illud<sup>(af)</sup> fieret quandoque necessitatis<sup>(ag)</sup> vera occasio esset<sup>(ah)</sup> quod deb-  
et viam eis contrare, et ipsi autem Venetici pro occasione defensionis  
eorum; alio quibus que negocium habent de Constantinopoli in suis  
navigiis levare non licere<sup>(ai)</sup> Amalfitanos, Iudeos, Longobardos de civi-  
tate Bari et aliorum, sed solum illorum negocium adducerint; et<sup>(aj)</sup> si  
hoc faciunt, non solum illos defendere non<sup>(d)</sup> potuerint, sed et suum  
iustum perdiderint.

<2> Insuper et hoc iubemus, ut per solum logothetam<sup>(ak)</sup>, qui tempore  
illo erit, de dromo, ista navigia de istis Veneticis<sup>(al)</sup> et ipsi Venetici  
scrutentur et pensentur et iudicentur, secundum quod ab antiquo fuit  
consuetudo; et quibus iudicium forsitan inter illos aut cum aliis<sup>(am)</sup>

---

crescetur, scrutare et iudicare pro ipso solo logotheta et non pro alio iudice quaecumque unquam.

<3> Ideo iubemus, et omnibus mandamus de ipso secreto eparchali<sup>(m)</sup> – ut<sup>(l)</sup> ipsi cartularii, qui sub illo sunt, et notarii parathalassii<sup>(ao)</sup>, limenarchi, hypologi de dstricto<sup>(op)</sup> et illi qui dicuntur xylocalami<sup>(aa)</sup>, commerclarii de Avido<sup>(a)</sup> –, aut alios homines quibus<sup>(b)</sup> reductus est in imperiali<sup>(at)</sup> servitio usque in minimo servitio, verum hoc de publico, etiam nullum hominem habere licentiam unquam tempore per qualemcumque ocasionem aut ipsis Veneticis<sup>(as)</sup> aut illorum<sup>(at)</sup> navigiis tentare aut tangere aut scrutare aut dicere illis<sup>(m)</sup> pro quibus aut qualemcumque occasione perquirere<sup>(av)</sup>. Nostro imperio commendabit illos esse sub manu de logotheta de dromo solo, et ab<sup>(d)</sup> illo solo illos pensari<sup>(aw)</sup>, observando et illos omnia, que suprascripta sunt, et cum aliis servitiis operando<sup>(ax)</sup> cum suis navigiis pro varicatione<sup>(ay)</sup> de nostro hoste, quem<sup>(b)</sup> forsitan vult nostrum imperium in Longobardiam<sup>(az)</sup> dirigere, pensando omnes et expectando.

Qui<sup>(a)</sup> ausus fuisset contrarium quod<sup>(b)</sup> nos iussimus et hic<sup>(ba)</sup> scripsimus, pro quovis prevaricare et qualemcumque contrarium faciunt, super eum venire desdegnationem et iram de nostro imperio, sufficiendo omni<sup>(c)</sup> demonstratione sola de ipso nostro pio chrysobullio sigillo, quod<sup>(b)</sup> factum est in mense martio indictione quinta, in quo et nostrum pium<sup>(bb)</sup> et a Deo ordinatum imperium adfirmavit<sup>(bc)</sup>. Amen.

(<sup>a</sup>) CT omnes (<sup>b</sup>) CT qui (<sup>c</sup>) CT pertinente (<sup>d</sup>) CT om. (<sup>e</sup>) CT inde quam (<sup>f</sup>) CT et (<sup>g</sup>) CT propitius (<sup>h</sup>) CT imperiali (<sup>i</sup>) CT A qui (<sup>j</sup>) CT intercessionem (<sup>k</sup>) CT alium (<sup>l</sup>) CT que (<sup>m</sup>) fidelis et devota CT fiendum et Dominum (<sup>n</sup>) istam deodatam conservatam civitatem iuvaturi CT ista dedata conservata civitate inventuri (<sup>o</sup>) CT ambulat (<sup>p</sup>) CT Longobardia (<sup>q</sup>)

---

*CT la seconda* -i- da u (1) deprecationem et iussum faciunt *CT* deprecatione et iussu (2) *CT* Venetiam (3) *CT* venirent (4) *CT* Avedo (5) *CT* a a cui segue s(olidos) quinque depennato (6) suam provinciam *CT* sua provincia (7) per unumquemque *CT* unusquisque (8) ipsos solidos *CT* ipsi soliti (9) ab omni *CT* ad ipso (10) *CT* circando (11) revertere voluerint *CT* reverterent voluerunt (12) *CT* ne (13) *CT* havere (14) *CT* tres (15) *CT* illum (16) *CT* necessitat (17) *CT* est (18) non licere *CT* scilicet (19) *CT* quod (20) *CT* logotheta (21) istis Veneticis *CT* isti Venetici (22) *CT* alios (23) ipso secreto eparchali *CT* ipsi graici temporali (24) *CT* parathalaseri (25) hypologi de dstricto *CT* hypologimi da stringo (26) xylocalami *CT* silocalami (27) in imperiali *CT* im imperiale (28) ipsis Veneticis *CT* ipsi Venetici (29) *CT* illo (30) *CT* illos (31) *CT* pro qua re (32) *CT* pensetur (33) *CT* operare (34) pro varicatione *CT* per varicationem (35) nostrum imperium in Longobardiam *CT* nostro imperio in Longobardia (36) *CT* huic (37) nostrum pium *CT* nostro pio (38) ordinatum imperium adfirmavit *CT* ordinato imperio adfirmabit



## **Traduzione:**

Nel nome del Padre ecc. i fedeli in Dio Basilio e Costantino imperatori dei Romani a tutti coloro cui venga esibito questo nostro devoto sigillo. Non solo è quanto mai compassionevole e lodevole dare ascolto alle richieste che si trovano nelle nostre mani, ma inoltre ci si richiede di dare ascolto con generosità e carità anche agli estranei e a coloro che fanno parte del popolo, in modo tale che la carità venga dimostrata adeguatamente generosa nei confronti del bisogno e ne sia data dimostrazione dovunque insieme alla misericordia imperiale. Non a torto dunque sia il doge di Venezia sia colui che ne fa le veci con il concorso di tutto il popolo hanno avanzato al nostro impero la preghiera che ciascuno di coloro che con le proprie navi vengono per negoziare dalla loro provincia o anche da qualche altra provincia o città non versino alcunchè d'altro se non due soldi; e da adesso in poi verseranno questa somma. E in effetti interrogando molti mercanti, si è scoperto che prevalentemente ciascuno versava finora più di 30 soldi per nave al nostro impero incoronato da Dio.

Da un lato in considerazione del fatto che si tratta di un popolo cristiano fedele e devoto come noi, dall'altro per l'impegno che presero sin dall'antichità non solo di sostenere questa nostra città donata da Dio secondo quanto sono soliti fare per antica consuetudine, ma anche di mettere a disposizione le loro navi prontamente e indefessamente e senza protestare in alcun caso a servizio del trasporto di chi si trovi a dirigersi dal nostro impero in Lombardia,

Per questo dunque esaudiscono le loro preghiere e fanno comando con questa loro devota crisobolla che ciascuna delle loro navi che verrà per negoziare da Venezia e da altre provenienze non debba versare all'erario come dazio di Abido che due soldi in entrata e solo quindici in uscita al ritorno alla loro provincia, in modo che si giunga per ogni naviglio a un versamento totale di XVII perperi. E i Veneziani portino personalmente tale somma al logoteta del dromo che sarà in carica al momento, e tanto sia versato da ciascun mercante, e (il logoteta) interroghi i mercanti a proposito di quando intendano fare ritorno alla loro provincia; ma non gli sia permesso di trattenerli per avidità più di tre giorni, a meno che non accada si verifichi una effettiva necessità di impedir loro il transito per la loro stessa incolumità; peraltro a quanti hanno affari a Costantinopoli non sia lecito dare passaggi ad Amalfitani, Ebrei, Longobardi di Bari o altri, ma possano trasportare solo le proprie mercanzie; e se lo fanno, non solo (il logoteta) non potrà proteggerli, ma per di più perderanno il ricavato.

Inoltre comandiamo anche questo, che le navi di questi Veneziani e i Veneziani stessi vengano ispezionati, registrati e controllati solo dal logoteta del dromo che sarà in carica al momento, secondo quanto si è usato fare fin dall'antichità; e se sorgesse una controversia tra loro o con altri, sia istruita e giudicata dal solo logoteta e non da alcun altro giudice.

Pertanto comandiamo e notificiamo a tutti dal segreto eparcale che i cartulari che sono alle sue (del logoteta) dipendenze e i notai doganali, i doganieri, i funzionari di distretto e quelli che sono detti xilocalami, i mercanti di Abido e tutti gli altri che sono al servizio imperiale dal più elevato al meno elevato, oppure chiunque del popolo, insomma nessuno abbia licenza in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo di indagare o toccare o perquisire o interrogare i Veneziani o le loro navi.

Su chi osasse contrastare quanto abbiamo comandato e qui redatto e agisse in qualsiasi modo contrario, cada lo sdegno e l'ira del nostro impero, bastando in ogni caso la semplice esibizione del presente nostro devoto sigillo crisobollo, redatto nel mese di marzo indizione quinta, firmato dal nostro devoto impero ordinato da Dio. Amen.